

Art. 7 Prova d'esame (D.R. 108 del 24.11.2009)

... omissis ...

All'atto del sostenimento della prova d'esame lo studente è riconosciuto mediante libretto e badge personale.

Alla conclusione della prova lo studente prende atto dell'esito della medesima utilizzando il badge personale, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico. Contestualmente viene emesso un documento che riporta le informazioni relative alla prova e al suo esito. Tale documento viene conservato a cura della Presidenza o di altre strutture di Facoltà o dei Dipartimenti, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

In caso di mancanza di badge personale o di malfunzionamento del medesimo, lo studente può essere riconosciuto mediante esibizione di altro documento ritenuto idoneo dalla Commissione d'esame e alla conclusione della prova, ai fini della presa d'atto, appone la sua firma sul documento di cui al punto precedente.

L'esito della prova è trascritto sul libretto personale dello studente.

... omissis ...